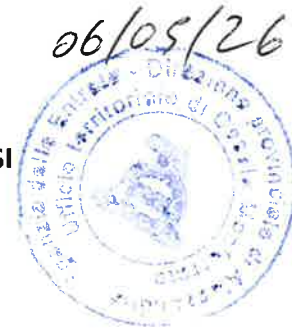


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL RIFUGIO DI CASCINE ROSSI



Articolo 1

Denominazione, sede e durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (di seguito "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata **"Amici del Rifugio di Cascine Rossi – ETS"**, in breve "Rifugio Cascine Rossi – ETS".

L'acronimo "ETS" e la locuzione "Ente del Terzo Settore" devono essere utilizzati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione ha sede legale in Casale Monferrato (Alessandria), frazione Santa Maria del Tempio – strada Valenza n. 31. L'eventuale trasferimento della sede nello stesso comune non comporta modifica statutaria e dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Ai sensi del D.Lgs. 117/2017, essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con particolare riguardo alla tutela degli animali, alla prevenzione del randagismo, alla salvaguardia ambientale e sensibilizzazione della comunità sui diritti degli animali, alla promozione dell'educazione civica, ambientale e cinofila e alla diffusione di comportamenti responsabili verso gli animali e la natura.

Articolo 3

Attività di interesse generale

L'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, lett. e), del D.Lgs. 117/2017, consistenti in interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra l'Associazione intende operare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le seguenti attività:

- Sostenere, promuovere e difendere i diritti degli animali;
- Difendere tutti gli animali, e cani e gatti in particolare, da ogni crudeltà ed abuso;
- Realizzare e gestire rifugi, oasi o altre strutture specializzate (anche di enti terzi e in convenzione con enti pubblici) per animali abbandonati, maltrattati, sequestrati e, in generale, in difficoltà;
- Fornire supporto economico ad altre associazioni che si occupano di accogliere ed assistere animali abbandonati, maltrattati, sequestrati e, in generale, in difficoltà;

- Fornire supporto a canili o ad altre associazioni accogliendo ed assistendo cani e gatti abbandonati e dispersi, al fine di trovare loro una migliore e definitiva sistemazione a tutela degli animali e della salute pubblica;
- Procedere periodicamente ai controlli necessari per verificare lo stato di salute degli animali affidati e le condizioni ambientali in cui vivono;
- Diffondere nozioni veterinarie e di igiene, con la promozione di campagne per il controllo delle nascite, anche mediante la sterilizzazione delle femmine ospiti dei canili e gattili;
- Promuovere progetti e campagne di sensibilizzazione e informazione volte a perseguire un corretto rapporto uomo - altri animali e il benessere animale;
- Promuovere educazione e cultura cinofila ed etologica;
- Svolgere un'educativa propaganda per la lotta al randagismo, sottolineando l'utilità e l'obbligatorietà dell'applicazione del microchip;
- Promuovere iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle violenze e l'abbandono di animali domestici;
- Organizzare eventi, manifestazioni, mostre ed altro, al fine di raccogliere fondi necessari al funzionamento di canili e gattili ed al mantenimento degli animali in essi custoditi;
- Svolgere ogni altra attività finalizzata al perseguimento degli scopi sociali di interesse generale.

Le attività sono svolte in modo continuativo prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche da parte dei propri associati, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 4

Attività diverse da quelle di interesse generale

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'art. 6 Codice del Terzo Settore, secondo i criteri e limiti di legge e del relativo decreto ministeriale, i cui proventi devono essere interamente destinati al perseguimento degli scopi statuari. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio delle attività di cui sopra.

Articolo 5

Patrimonio e risorse economiche

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai fondatori;
- dal fondo di dotazione vincolato, ove l'Associazione richieda la personalità giuridica di diritto privato;
- dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;

I versamenti al fondo di dotazione iniziale o vincolato non sono restituiti, né rivalutabili, anche in caso di recesso o esclusione dell'associato. Le rendite patrimoniali devono essere destinate esclusivamente agli scopi sociali.

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 5 x 1000;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore;
- altre entrate ammesse dalla normativa vigente.

Articolo 6

Associati

Possono aderire all'Associazione tutti i soggetti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati sono suddivisi in ordinari e fondatori:

- sono associati ordinari coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, versata la quota annuale, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
- Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Chiunque ne abbia interesse presenta domanda di adesione nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile con apposita delibera consiliare, e viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto viene data comunicazione scritta all'interessato entro 30 (trenta) giorni.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associato.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 7

Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre trenta giorni;
- partecipare a corsi, seminari o attività formative promosse dall'Associazione;
- proporre iniziative, progetti o attività all'Assemblea o al Consiglio Direttivo;

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Articolo 8

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Essi costituiscono risorsa fondamentale per la gestione dei rifugi, delle campagne di sensibilizzazione, delle attività educative e delle raccolte fondi.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non possono ricevere alcun compenso in denaro o natura che possa costituire vantaggio economico personale.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. È in ogni caso vietata la corresponsione di compensi, nonché di rimborsi spese di tipo forfettario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione stessa.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs n. 117/2017 l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione iscrive i volontari in un apposito registro, come previsto dall'art. 17 CTS.

Articolo 9

Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali, anche in modalità digitale:

- libro soci;
- libro verbali assemblea;
- libro verbali Consiglio Direttivo;
- libro verbali Organo di controllo (se nominato).

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Tesoriere;
- L'Organo di controllo (se nominato).

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e sono ricoperte da soci o volontari dell'Associazione.

Articolo 11

Assemblea dei soci dell'Associazione

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto entro il 30 aprile.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di controllo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modificazioni al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- approva, entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio redatto secondo i modelli ministeriali (art. 13 Codice del Terzo Settore), da depositare nel RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o da almeno due consiglieri oppure dall'eventuale Organo di controllo.

La convocazione dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di controllo e di ciascun socio risultante dal Libro Soci, va' effettuata mediante comunicazione scritta, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

È ammessa la partecipazione anche in modalità telematica, purché sia garantita l'identificazione dei soci, la loro partecipazione e il diritto di voto, nonché di intervenire nella discussione su tutte le materie all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni socio dell'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita soltanto ad un altro socio dell'Associazione che non sia un

membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le astensioni non si computano ai fini della determinazione della maggioranza. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l'approvazione dei Regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio dell'Associazione.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica 3 anni.

E' composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

I Consiglieri devono essere soci dell'Associazione, rimarranno in carica per la durata di tre anni, e sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti, secondo il numero dei voti ottenuti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di esaurimento dei nominativi dalla lista dei non eletti o di assenza di essa, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del Consigliere attraverso la sua nomina nella prima Assemblea ordinaria utile.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre fare luogo alla sua rielezione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno di un Presidente, di un Vicepresidente e di un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio annuale o il rendiconto, nella forma di legge prevista dal D.Lgs 117/2017;
- predispone il bilancio sociale, quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- gestisce l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, compie atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più soggetti anche estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione va' effettuata mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette forme di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'eventuale Organo di controllo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi da uno dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le astensioni non si computano ai fini della maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 13

Presidente del Consiglio Direttivo

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire ad estranei al Consiglio Direttivo la rappresentanza dell'Associazione per specifici atti o categorie di atti.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, fermo restando l'obbligo di sottoporre tali atti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente riferisce annualmente all'Assemblea e al Consiglio Direttivo sulle attività svolte e sull'andamento generale dell'Associazione.

Articolo 14

Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, incluse la rappresentanza legale dell'Associazione, la convocazione e presidenza di Assemblee e Consiglio Direttivo, e la firma di atti amministrativi, ogni qualvolta il Presidente sia impedito o assente. Tale sostituzione vale fino al ritorno del Presidente o fino a nuova nomina in caso di vacanza definitiva.

Articolo 15

Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene idonea contabilità e, sotto la supervisione del Consiglio Direttivo, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili. Predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnati da idonea relazione contabile da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea per l'approvazione.

Tale carica è cumulabile con quella di Presidente, di Vicepresidente e di membro del Consiglio Direttivo, fermo restando che la cumulabilità non deve compromettere la corretta gestione contabile dell'Associazione.

Articolo 16

Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 Codice Terzo Settore oppure quando l'Assemblea lo ritenga comunque opportuno.

L'Organo di controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui il suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori ogni informazione e documentazione necessaria sul funzionamento dell'Associazione.

Quando ne ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, può essere nominato anche un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale.

Articolo 17

Divieto di distribuzione indiretta di utili

È vietata, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi o patrimonio, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 18

Avanzi di gestione

Gli avanzi di gestione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, devono essere interamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata qualsiasi distribuzione a soci o amministratori. Parte degli avanzi può

essere destinata a fondi vincolati o riserve finalizzate a specifici progetti o esigenze dell'Associazione.

Articolo 19

Estinzione e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS, individuato dall'Assemblea dei soci e coerente con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione. Qualora l'Assemblea non raggiunga un accordo, il patrimonio residuo potrà essere destinato secondo le indicazioni dell'Ufficio regionale del RUNTS.

Articolo 20

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), le norme attuative e le disposizioni del Codice Civile.

REGISTRATO PRESSO U.
CASALE M TO - DP ALESSANDRIA
IN DATA 06/05/26 N° 84 SERIE 3
ESATTI € 209,00 (duecento / 00)
IMPOSTA ASSOLTA PER ANNI —

Il Funzionario
Enrico Rivolta

